



COMUNE DI PARTINICO

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Allegato C

Art. 1– Clausole di legalità – Obblighi dell'ETS

1. L' ETS dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al protocollo di legalità, sottoscritto il 5.03.2019 con la Prefettura di Palermo, che si allega al presente contratto, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti, come meglio specificati nel presente articolo.
2. La convenzione / accreditamento sarà immediatamente e automaticamente risolta qualora in corso di esecuzione la Prefettura competente rilasci informazioni antimafia positive a carico dell'ETS ai sensi dell'art. 92 del D.Lgs. n. 159/2011.
3. La sottoscritta ETS dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica della convenzione e il recesso dalla stessa da parte del Comune qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre ETS convenzionate con il Comune; qualora la convenzione sia stata stipulata nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'ETS, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore della convenzione; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'ETS in relazione alle prestazioni eseguite .
4. La sottoscritta ETS si impegna a comunicare immediatamente alla stazione appaltante ogni variazione dei dati riguardanti i soggetti sottoposti per legge alle verifiche antimafia riportati nelle visure camerali e relativi alla stessa e dichiara di conoscere che in caso di inadempimento il Comune provvederà, previa contestazione, all'applicazione di una specifica penale e nei casi più gravi alla risoluzione della convenzione e al recesso dalla stessa.
5. La sottoscritta ETS si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di

lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

6. La sottoscritta ETS si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui al precedente punto e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

7. La sottoscritta ETS dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'ETS, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p.”.

8. La sottoscritta ETS si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di ETS. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa della convenzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

9. Nelle ipotesi di cui ai precedenti punti l'esercizio della potestà risolutoria da parte del Comune è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare, appositamente informata dal Prefetto, se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante ed ETS aggiudicataria, alla condizione di cui all'art.32 del D.L. 90/2014, convertito in legge 11 agosto 2014, n.114.

10. La sottoscritta ETS dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica della convenzione, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale, nonché delle previsioni che obbligano la stessa a comunicare alla stazione appaltante i dati relativi al numero dei lavoratori occupati, alle qualifiche e al criterio di assunzione.

11. La sottoscritta ETS si obbliga ad osservare gli obblighi in materia di tracciabilità finanziaria imposti dall'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 .

12. Gli adempimenti di cui al presente articolo hanno natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento, fatte salve le previsioni specifiche previste nei singoli punti, darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c.. La convenzione si risolve di diritto nel momento in cui la Stazione Appaltante comunica all'appaltatore, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, che intende avvalersi della clausola risolutiva espressa ed è efficace dal momento in cui risulta pervenuta all'ETS stessa.

13. In tutti i predetti casi di risoluzione, fatta salva la specifica disciplina prevista dalla clausola 3 del Protocollo sopra evidenziata, la Stazione appaltante ha diritto all'incameramento o all'escussione della cauzione, per quanto di rispettiva competenza, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di

applicare una penale equivalente, fatto salvo comunque il diritto al risarcimento del maggior danno nei confronti dell'ETS.

Art. 2 – Clausole di legalità – Obblighi dell'Amministrazione

1. L'Amministrazione si impegna a vigilare con attenzione e scrupolo affinché l'ETS attui e rispetti le vigenti norme in materia di collocamento al lavoro, in materia di salute, ambiente e sicurezza.
2. L'Amministrazione si obbliga a verificare il pagamento delle retribuzioni, dei contributi previdenziali ed assicurativi, delle ritenute fiscali nei confronti dei lavoratori impiegati da parte dell'ETS con le modalità previste dalle vigenti disposizioni normative, e in caso di inadempimento, ad attivare immediatamente gli interventi sostitutivi previsti per legge.

N.B: l'articolo contenente gli obblighi del privato deve essere espressamente approvato per iscritto dallo stesso ai sensi dell'art. 1341 c.c., comma 2, in sede contrattuale, con la seguente formula:

Il/ La sottoscritto/a _____, legale rappresentante, della _____” dichiara di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 comma 2 del cod. civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni e sottoscritte con il presente documento .denominato – Clausole di legalità – Obblighi dell'appaltatore-

_____, li ____ / ____ / _____

TIMBRO DELLA DITTA

FIRMA RAPPRESENTANTE LEGALE
